

**REGOLAMENTO (CE) N. 903/2002 DELLA COMMISSIONE****del 30 maggio 2002****che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato e abroga il regolamento (CE) n. 1284/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il prezzo comunitario di mercato del suino macellato, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro. È opportuno determinare questi coefficienti sulla base dell'effettivo dei suini censiti all'inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/77/CE <sup>(4)</sup>.
- (2) Sulla base dei risultati dell'inchiesta del mese di dicembre 2001, occorre adattare i coefficienti di ponderazione

fissati dal regolamento (CE) n. 1284/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I coefficienti di ponderazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 1284/2001 è abrogato.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 10 del 16.1.1998, pag. 28.<sup>(5)</sup> GU L 176 del 29.6.2001, pag. 25.

## ALLEGATO

**Coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato**

Belgio	5,6
Danimarca	10,6
Germania	21,2
Grecia	0,8
Spagna	19,2
Francia	12,5
Irlanda	1,4
Italia	6,9
Lussemburgo	0,1
Paesi Bassi	9,4
Austria	2,8
Portogallo	2,0
Finlandia	1,2
Svezia	1,6
Regno Unito	4,7

---